



C I T T A '   D I   C A R M A G N O L A  
P R O V I N C I A   D I   T O R I N O

## **REGOLAMENTO DEL CIMITERO E POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del 04/04/2016**

## **CAPO I - NORME GENERALI**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Polizia mortuaria nel Comune
- Art. 3 Organizzazione dei servizi
- Art. 4 Richiamo alle norme vigenti in materia

## **CAPO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO**

- Art. 5 Dichiarazione di morte
- Art. 6 Osservazioni e trattamenti sul cadavere
- Art. 7 Riscontro diagnostico
- Art. 8 Permesso di seppellimento o di tumulazione
- Art. 9 Attività funebre
- Art. 10 Tutela del dolente e vigilanza delle camere mortuarie
- Art. 11 Trasporto funebre
- Art. 12 Sanzioni amministrative

## **CAPO III CREMAZIONI, DISPERSIONE DELLE CENERI, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

- Art. 13 Disciplina della cremazione
- Art. 14 Crematori
- Art. 15 Strutture per il commiato
- Art. 16 Destinazione delle ceneri
- Art. 17 Dispersione
- Art. 18 Consegna ed affidamento delle ceneri
- Art. 19 Conservazione dell'urna
- Art. 20 Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne
- Art. 21 Senso comunitario della morte
- Art. 22 Cremazione per insufficienza di sepolture

## **CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

- Art. 23 Esumazione ordinaria
- Art. 24 Esumazioni straordinarie
- Art. 25 Estumulazioni
- Art. 26 Traslazione di feretro ad altra sepoltura
- Art. 27 Destinazione delle ossa esumate
- Art. 28 Altri resti e reperti
- Art. 29 Diritti per esumazioni ed estumulazioni

## **CAPO V TIPOLOGIE DI SEPOLTURE**

- Art. 30 Cimiteri Comunali e frazionali
- Art. 31 Cimitero Israelitico
- Art. 32 Sepolcri privati fuori del Cimitero

## **CAPO VI CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE**

- Art. 33 Tipologie di sepolture private
- Art. 34 Procedure per ottenere le concessioni
- Art. 35 Concessione – Condizioni generali
- Art. 36 Concessione a non residenti
- Art. 37 Concessione di sepoltura privata individuale (loculo o ossario)
- Art. 38 Concessione di sepolture in cripte, tombe e cappelle di famiglia o

collettività

Art. 39 Diritto di uso delle sepolture private

Art. 40 Deposito temporaneo di salme in sepolture private

Art. 41 Rinuncia alla concessione di sepoltura privata

Art. 42 Rinnovo alla scadenza della concessione

Art. 43 Loculi perpetui

Art. 44 Modifiche alla concessione originaria (cripte o tombe di famiglia)

Art. 45 Trasferimento di intestazione (cripte o tombe di famiglia)

Art. 46 Costruzione delle opere sulle tombe private – Tempi

Art. 47 Altri doveri del concessionario di sepolture private

Art. 48 Revoca o decadenza

Art. 49 Effetti della revoca o decadenza

Art. 50 Chiusura delle sepolture

### **CAPO VII TOMBE COMUNALI**

Art. 51 Tomba comunale

### **CAPO VIII POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

Art. 52 Vigilanza

Art. 53 Orario

Art. 54 Divieto di ingresso

Art. 55 Riti religiosi

Art. 56 Comportamento del pubblico e degli addetti ai lavori

Art. 57 Reclami

### **CAPO IX CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI**

Art. 58 Incombenze del personale

### **CAPO X LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE**

Art. 59 Apposizione di lapidi – Costruzioni

Art. 60 Imprese operanti nei Cimiteri

Art. 61 Recinzione aree – Scavi

Art. 62 Introduzione e deposito di materiale

Art. 63 Orario di lavoro

Art. 64 Consumi – Area deposito

### **CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 65 Sanzioni

Art. 66 Abrogazione precedenti disposizioni

Art. 67 Tariffe

Art. 68 Tombe di proprietà privata

Art. 69 Tutela dei dati personali

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione intese a prevenire i pericoli derivanti dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di fosse, loculi e aree destinati a sepolture, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcreti privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la morte di persone e la custodia delle salme.

### **Art. 2 Polizia mortuaria nel comune**

La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni demandate al Comune in relazione alle morti delle persone

Dette funzioni sono svolte dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale, con la collaborazione dell'Ufficio Stato civile, dell'Ufficio Patrimonio, dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio Polizia Municipale e dell'ASL per quanto riguarda la parte tecnica e amministrativa.

### **Art. 3 Organizzazione dei servizi**

Con deliberazione C.C. 77 del 17.7.1998 e successiva n° 117 del 23.12.1998 veniva dato mandato alla Giunta di affidare, tramite convenzione, la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna.

Il personale che lavora presso il cimitero non è inserito nella pianta organica del Comune.

Il servizio di trasporti funebri con deliberazione C.C. n° 75 del 17.7.1998 è stato liberalizzato.

Il Comune per garantire i servizi di recupero salma e funerale di povertà con deliberazione n° 460 del 22.9.1998 affida, tramite convenzione, alle ditte presenti sul territorio, che ne fanno richiesta, tale servizio.

### **Art. 4 Richiamo alle norme vigenti in materia**

Per quanto non espressamente menzionato nel presente regolamento si richiamano le seguenti normative nazionali

- Art. 115 TULPS
- RD 1265/1934
- Convenzione di Berlino 1937
- DPR 285/1990
- LEGGE 578/1993
- CIRCOLARE MINISTERO SANITA' 24 - 1993
- DM 582/1994
- CIRCOLARE MINISTERO SANITA' 10/1998
- D. LGS 114/1998
- DL 18/08/2000 n. 267
- LEGGE 130/2001

- L. 26/2001
- L. 166/2002
- DPR 254/2003
- CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 37/2004
- DPR 24 febbraio 2004
- DPCM 151/2014

**e regionali**

- L.R. 53/1981
- L.R. 39/2000
- REGOLAMENTO REGIONALE 22/05/2001 N 5/R
- DGR 115 – 6947 del 2002
- L.R. 20/2007
- L.R. 15/2008
- L.R. 15/2011
- DCR 183-30761 del 2012
- DPGR 7/R del 2012
- DPGR N. 7/R del 6/08/2013
- DPGR 10/R del 7/11/2013
- DGR 13-7014 del 13/01/2014
- DCR 17/03/2015 n. 61
- DGR 22-343 del 2014

## **CAPO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO**

### **Art. 5 Dichiarazione di morte**

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.
2. Fuori dai casi in cui si proceda, ai sensi dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità definite dalla normativa statale. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.
4. L'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.

5. Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'articolo 1 del d.p.r. 285/1990 entro le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.
6. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto all'articolo 3 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, e comunque non dopo le trenta ore.

#### **Art. 6 Osservazione e trattamenti sul cadavere**

1. I cadaveri non possono essere sepolti, tumulati, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all' articolo 18 del d.p.r. 285/1990.
4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
6. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:
  - a) il periodo di osservazione di cui al comma 2;

- b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
7. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 7 Riscontro diagnostico**

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.
3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

#### **Art. 8 Permesso di seppellimento o di tumulazione**

1. L'autorizzazione al seppellimento o alla tumulazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che lo rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, del nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere sepolto.

#### **Art. 9 Attività funebre**

1. Ai fini della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
  - c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune in cui ha sede commerciale l'impresa. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata

della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati nel regolamento di cui all'articolo 15 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.

3. Il conferimento dell'incarico e la negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre non possono essere svolti all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione.
4. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche. L'etica professionale di tutti i soggetti che agiscono all'interno del settore delle onoranze funebri deve uniformarsi ai principi del codice deontologico di cui all'art. 6, comma 5 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.
5. I comuni sono tenuti a informare la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché a pubblicare l'elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio, in conformità a quanto previsto nel regolamento di cui articolo 15 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.

#### **Art. 10 Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie**

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto.
2. Il servizio di trasporti funebri con deliberazione C.C. n° 75 del 17.7.1998 è stato liberalizzato.
3. L'incarico del trasporto di un cadavere, di resti mortali o di urna cineraria deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco/Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata al Responsabile del Cimitero.
4. Il Comune per garantire i servizi di recupero salma e funerale di povertà con deliberazione n° 460 del 22.9.1998 affida, tramite convenzione, alle ditte presenti sul territorio, che ne fanno richiesta, tale servizio.
5. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre, è d'obbligo la separazione societaria.
6. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre.
7. È fatto divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri.

#### **Art. 11 Trasporto funebre**

1. Ai fini della presente legge costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o



della cremazione. E' consentito l'ingresso nei Cimiteri Comunali alle auto funebri affinché la consegna al personale incaricato possa avvenire in prossimità del sepolcro (loculi comunali, tombe di famiglia o cripte)

2. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
3. È escluso dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
4. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate nel rispetto della normativa statale vigente.
5. I trasporti di cadavere, resti mortali o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
6. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.
7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del d.p.r. 285/1990.

#### **Art. 12 Sanzioni amministrative**

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 chiunque nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
  - a) pone in essere comportamenti contrastanti con quanto previsto all'articolo 6 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, o comunque finalizzati a condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;
  - b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;
  - c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
  - d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
  - e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, è disposta la cessazione dell'attività.
3. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 è disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15. In caso di reiterazione,

fatta salva l'applicazione delle procedure previste dall' articolo 19, l. 241/1990, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

4. Il comune competente per il territorio in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione.

### **CAPO III**

## **CREMAZIONE, DISPERSIONE DELLE CENERI, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

### **Art. 13 Disciplina della cremazione**

Il presente capo disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), dalla legge 130/2001 e dalla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.
3. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, del nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
  - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
  - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette."
5. Presso il comune è istituito un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla

dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

6. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
8. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
9. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
10. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
11. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
  - a. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - b. dall'esecutore testamentario;
  - c. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  - d. dal tutore di minore o interdetto;
  - e. in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.
12. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

## **Art. 14 Crematori**

Questo comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

## **Art. 15 Strutture per il commiato**

1. Il comune promuove la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.
2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

## **Art. 16 Destinazione delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
  - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo colombario con preesistente feretro;
  - b) conferite nel cinerario comune;
  - c) disperse nell'area cimiteriale;
  - d) disperse in natura;
  - e) disperse in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
  - f) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai familiari.
3. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero o il territorio comunale, previo pagamento di apposita tariffa differenziata.

## **Art. 17 Dispersione**

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri nel territorio di questo Comune può essere effettuata in natura nei seguenti luoghi:
  - a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, nell'area naturale ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi individuata nella località del **"Bosco del Gerbasso"**
  - b) area cimiteriale delimitata all'interno del cimitero del capoluogo denominata: **"Giardino del Ricordo"**.
  - c) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

- d) In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'apposita area cimiteriale.
2. L'autorizzazione alla dispersione spiega la sua efficacia nell'ambito del territorio comunale.
  3. In caso di diversa destinazione, la dispersione potrà essere autorizzata solo dopo aver acquisito il nulla osta del comune competente. In assenza del nulla osta preventivo, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto al Comune competente.
  4. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
  5. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
  6. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
  7. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
  8. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
  9. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
  10. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
  11. La dispersione in apposita area cimiteriale o in natura avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.
  12. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.
  13. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
  14. La violazione delle disposizioni comunali di cui sopra, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
  15. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

## **Art. 18 Consegna ed affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
4. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune.
5. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
6. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:
  - a) i dati anagrafici e la residenza;
  - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale procedente;
  - c) il luogo di conservazione;
  - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
  - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
  - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;
  - h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
8. L'atto di affidamento è rilasciato in duplice originale dei quali uno è conservato nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, uno viene rilasciato a chi prende in consegna l'urna.
9. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri dispiega la sua efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.
10. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove risiede l'affidatario, nonché al responsabile del crematorio.

### **Art. 19 Conservazione dell'urna**

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

### **Art. 20 Recesso dall'affidamento – rinvenimento di urne**

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, potranno conferirle al cimitero comunale per la collocazione nel cinerario comune o richiederne la tumulazione in cellette, loculi, cripte o tombe di famiglia.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro delle cremazioni.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi devono essere consegnate al cimitero comunale. Il personale addetto provvederà a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri, se non sono pervenute richieste di nuovo affidamento il Comune procederà al conferimento delle ceneri nel cinerario comune.

### **Art. 21 Senso comunitario della morte**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, previo consenso del richiedente, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse.
2. L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto.

## **Art. 22 Cremazione per insufficienza di sepolture**

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione purché sia trascorso dalla data della morte un periodo superiore a 20 anni.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso collocato in corrispondenza delle fosse di inumazione o dei loculi utilizzati per le tumulazioni, all'ingresso del Cimitero nonché pubblicato all'albo pretorio on line del comune.

### **CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

#### **Art. 23 Esumazione ordinaria**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalle inumazioni. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e vengono eseguite dal personale addetto ai Servizi Cimiteriali.
3. I parenti, gli eredi o altre parti interessate saranno avvertiti in tempo utile del giorno in cui inizieranno le operazioni di esumazione mediante appositi avvisi, apposti nelle prossimità delle aree interessate alle operazioni, ed inserzioni sui giornali locali nonché all'albo pretorio on line del Comune e potranno, se lo ritengono, assistere alle relative operazioni.
4. Qualora gli aventi diritto non provvedano alla richiesta (da presentare all'Ufficio Stato Civile del Comune) per altra destinazione entro i termini indicati negli avvisi di cui al precedente comma, i resti saranno posti nell'ossario comune

#### **Art. 24 Esumazioni straordinarie**

1. Le salme possono essere esumate prima dello scadere del decennio soltanto:
  - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
  - b) su autorizzazione del Sindaco/Responsabile del Servizio, per trasferirle in altre sepolture o per cremarle.
2. Fatta eccezione per il caso a), le esumazioni straordinarie potranno essere eseguite soltanto nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.
3. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo in casi eccezionali, considerate le evidenti difficoltà operative ed igieniche e nel rispetto degli operatori cimiteriali, direttamente dal Sindaco/Responsabile del Servizio se sono trascorsi almeno due anni dalla morte, se sono trascorsi meno di due anni dal decesso sarà richiesto preventivo parere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL che provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere. Se il decesso è avvenuto per malattia infettiva l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo di due anni dalla morte.
4. Per le esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere



trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

5. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite sotto la responsabilità dell'Incaricato del Servizio Cimiteriale.
6. La Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n. 116 – 6947 in data 5 agosto 2002 ha sospeso le attività di assistenza da parte delle A.S.L. in occasione delle esumazioni ed estumulazioni nonché quelle di vigilanza e controllo sul servizio di trasporto salme, fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altri Stati e le circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.
7. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il Cimitero e l'altra depositata in Comune.
8. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti nel rispetto della vigente ed emananda normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e trattamento dei rifiuti speciali.

#### **Art. 25 Estumulazioni**

1. In via ordinaria, le salme tumulate in loculo, in cripta o in tomba di famiglia vengono estumulate dal personale addetto ai Servizi Cimiteriali alla scadenza della concessione. Possono essere altresì autorizzate estumulazioni con contestuale riduzione in resti al fine di liberare posti nelle tombe di famiglia o cripte, da riutilizzare per nuove sepolture, purché siano trascorsi quarant'anni dal decesso.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco
3. I parenti, gli eredi o altre parti interessate saranno avvertiti in tempo utile del giorno in cui inizieranno le operazioni di estumulazione ordinaria mediante appositi avvisi apposti nelle prossimità delle sepolture interessate alle operazioni, nonché all'albo pretorio on line del Comune e potranno, se lo ritengono, assistere alle relative operazioni.
4. Qualora gli aventi diritto non provvedano alla richiesta (da presentare all'Ufficio Stato Civile del Comune) per altra destinazione entro i termini indicati negli avvisi di cui al precedente comma, i resti già mineralizzati saranno posti nell'ossario comune.
5. I resti mortali non riducibili ad ossario, salvo che venga rinnovata la concessione, potranno essere inumati nel campo indecomposti per un periodo di almeno 5 anni. In questi casi le spoglie mortali dovranno essere trasferite in cassa biodegradabile (legno o barriera).
6. I resti mortali non riducibili ad ossario potranno altresì essere avviati alla cremazione su richiesta dai familiari aventi titolo.

#### **Art. 26 Traslazione di feretro in altra sepoltura**

1. La traslazione di una salma può essere autorizzata, in qualsiasi tempo e in qualsiasi periodo dell'anno, su richiesta dei familiari che intendano trasferire altrove il feretro, a condizione che, aperta la sepoltura, il personale addetto ai Servizi Cimiteriali constati la perfetta tenuta di esso ed attesti che il trasferimento può essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora il personale addetto ai Servizi Cimiteriali constati la non perfetta

tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previo rivestimento del feretro con cassa esterna di zinco.

3. Alle estumulazioni non si applicano le limitazioni legate al decesso per malattia infettiva previste per le esumazioni, a condizione che non sia prevista l'apertura del feretro per la sistemazione della salma in altro feretro con caratteristiche diverse di biodegradabilità per la destinazione all'inumazione. In tale circostanza, se sono trascorsi meno di due anni dal decesso, dovrà essere richiesto parere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.

#### **Art. 27 Destinazione delle ossa esumate**

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per la successiva tumulazione in sepolture private (ossari/cripte/tombe di famiglia del medesimo Cimitero o di traslarle in Cimiteri di altri Comuni) In questo caso le ossa devono essere chiuse nelle cassetine di zinco prescritte.
2. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 28 Altri resti e reperti**

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti nel rispetto della vigente ed emananda normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e trattamento dei rifiuti speciali.
2. Lapidari, croci ed altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, saranno acquisiti dal Comune per essere utilizzati, privati dagli eventuali segni funebri, in lavori pubblici o essere venduti, a licitazione privata, preferibilmente tra ditte che svolgono attività nei cimiteri.
3. Gli oggetti di valore che venissero rinvenuti dovranno essere consegnati all'Ufficio Comunale per essere consegnati agli eredi del defunto se questi sono reperibili o altrimenti alienati a favore del Comune.

#### **Art. 29 Diritti per esumazioni ed estumulazioni**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e la successiva sistemazione dei resti nell'ossario comune sono eseguite gratuitamente, se gli aventi titolo dichiarano espressamente di rinunciare al recupero dei resti per destinarli ad altra sepoltura.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la sistemazione dei resti in sepolture private (ossari/cripte/tombe di famiglia) sono soggette a pagamento del canone secondo le tariffe in vigore.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono invece subordinate al pagamento del canone secondo le tariffe in vigore.

### **CAPO V TIPOLOGIE DI SEPOLTURE**

#### **Art. 30 Cimiteri Comunali e frazionali**

1. 1. Nel Territorio Comunale vi sono oltre al Cimitero del Capoluogo 3 cimiteri situati nelle frazioni di San Giovanni, Casanova e Vallongo.
2. Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento o tumulazione in una sepoltura privata esistente nel Cimitero stesso
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento
  - e) i resti mortali delle persone sopraelencate
3. Il turno di rotazione delle inumazioni nel Campo Comune è fissato dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato col decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 in dieci anni.
4. Al momento della richiesta di autorizzazione all'inumazione, il Responsabile del Servizio o suo delegato dovrà informare l'avente titolo a disporre della salma, che l'eventuale esumazione straordinaria della salma comporterebbe evidenti difficoltà operative ed igieniche, in quanto la sola cassa di legno non consente la tenuta dei liquidi corporali formati dal processo di decomposizione, che necessita di un periodo di almeno dieci anni per giungere al completamento della mineralizzazione.

#### **Art. 31 Cimitero israelitico**

1. Nel Cimitero del Capoluogo è istituito un reparto separato per la sepoltura di cadaveri di persone di culto israelitico.
2. Per le sepolture nel reparto speciale di cui si tratta saranno osservate, in quanto compatibili con la normativa vigente ed il presente regolamento, le norme contenute nel Regolamento dei Cimiteri israelitici approvato dal Consiglio della Comunità Israelitica di Torino in seduta 1/4/1985.
3. La circoscrizione della Comunità Israelitica di Torino, ai sensi del suddetto Regolamento, provvede con gestione autonoma alla manutenzione del Cimitero Israelita, dando atto che le tombe ivi insistenti devono essere tenute in perfetto stato di manutenzione e cura a spese delle famiglie.

#### **Art. 32 Sepolcri privati e tumulazioni fuori del Cimitero**

1. Per quanto concerne la costruzione di sepolcri privati fuori dai Cimiteri e le tumulazioni in cappelle private o gentilizie ed in genere in località fuori dai Cimiteri stessi si applicano le norme di cui al titolo 28 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **CAPO VI CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE**

#### **Art. 33 Tipologie di sepolture private**

1. Le concessioni per sepolture private possono pertanto consistere:
  - a) nell'uso temporaneo per anni 99 di aree per costruzione da parte dei privati di cripte sotterranee contenenti da 2 a 8 salme;
  - b) nell'uso temporaneo per anni 99 di aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia o collettività (contenenti da 12 a 24 salme);
  - c) nell'uso temporaneo, per anni 50 dei loculi costruiti dal Comune;
  - d) nell'uso temporaneo, per anni 50 di celle per deposito ossa o urne cinerarie costruite dal Comune.

#### **Art. 34 Procedure per ottenere le concessioni**

1. Tutte le sepolture private regolate dal presente Capo, si configurano come concessione amministrativa di bene demaniale.  
Più precisamente, con la concessione di cui si tratta il Comune conferisce al privato il diritto di uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune (loculo, ossario) ovvero di un'area cimiteriale da adibire a sepoltura in questo caso la costruzione è a carico del concessionario.
2. Tale concessione non consente la cessione o trasmissione del diritto di uso, a nessun titolo.
3. Per ottenere la concessione l'interessato deve inoltrare apposita richiesta in marca da bollo nella misura di legge e provvedere al pagamento della tariffa vigente per ciascun tipo di concessione.
4. Il versamento della tariffa dovuta sia per i loculi/ossari che per le aree cimiteriali destinate alla costruzione delle cripte o delle tombe di famiglia può essere suddiviso in rate da concordarsi con il responsabile del Servizio al momento della richiesta
5. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito direttamente presso la Tesoreria Comunale o tramite bonifico, in caso di pagamento rateale, il contratto verrà stipulato solo dopo il versamento dell'ultima rata.
6. Le spese del relativo contratto e della sua eventuale registrazione sono a carico del concessionario.
7. Il prezzo relativo alle concessioni di loculi o ossari così come il prezzo della concessione a mq. relativo alle aree destinate alle costruzioni di cripte o tombe di famiglia è stabilito con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale

#### **Art. 35 Concessione – Condizioni generali**

1. La concessione di sepolture private è fatta ed è mantenuta subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni specifiche relative alle singole categorie di concessione quali risultano dal presente regolamento e dall'atto stesso di concessione.
2. Gli impresari di attività funebre né i loro famigliari non potranno essere concessionari di alcun genere di sepoltura per conto terzi

#### **Art. 36 Concessione a non residenti**

1. Le sepolture private possono essere concesse, secondo disponibilità, anche a persone residenti fuori dal Comune, previo pagamento di apposita tariffa differenziata.
2. La Giunta Comunale potrà, in caso di scarsa disponibilità sospendere con apposito provvedimento, le concessioni previste al comma precedente.
3. Per le persone residenti sul territorio sino al momento del ricovero presso un istituto di cura, non è applicata la tariffa differenziata di cui sopra. A comprova di questo dato deve essere fornita certificazione anagrafica di appartenenza all'istituto. La data di immigrazione deve corrispondere al giorno stesso della data di emigrazione.

#### **Art. 37 Concessione di sepoltura privata individuale (loculo o ossario)**

1. La concessione di loculi è fatta di regola ad avvenuto decesso della persona alla cui salma essa è destinata.
2. A giudizio del Responsabile del Servizio, si potrà dar luogo alla concessione di loculi anche al coniuge vivente del defunto, nonché a persone viventi di età superiore a 70 anni, tenuto conto della disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La durata del contratto decorre comunque dalla data della richiesta di concessione.
4. La concessione di sepoltura privata in ossari, per la tumulazione di resti mortali o ceneri, può essere fatta in ogni momento, ma nel caso di scarsa disponibilità degli stessi si procederà alla concessione soltanto nel caso sia destinato alla tumulazione di ceneri di persona già deceduta o ai resti di defunto per il quale sia già definita la data di esumazione o estumulazione.

#### **Art. 38 Concessione di sepolture in cripte, tombe o cappelle di famiglia o collettività**

1. Le aree per la costruzione di cripte sotterranee, tombe o cappelle di famiglia possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente o comunità.
2. Un'area per la realizzazione di cripte sotterranee o tombe di famiglia può essere concessa congiuntamente a più famiglie, fissando nel contratto di concessione le rispettive quote di uso alle quali corrispondere in seguito gli oneri di manutenzione.
3. L'autorizzazione alla tumulazione di salme, resti o ceneri nelle suddette sepolture deve essere richiesta dal concessionario o suo erede sollevando il comune da ogni responsabilità per il mancato rispetto delle quote di sua spettanza.
4. L'utilizzo dei singoli tumuli nell'ambito delle sepolture private è gestito autonomamente dai concessionari.

#### **Art. 39 Diritto di uso delle sepolture private**

##### **Loculi**

1. I loculi non potranno essere in alcun modo ceduti, né il loro uso potrà

- essere trasferito a salma diversa da quella registrata sul contratto, per alcun titolo, fatto salvo l'art. 43 del presente Regolamento
2. E' consentita la collocazione di più cassette e/o urne cinerarie, in un unico loculo, fino alla capienza dello stesso, presente il feretro, per consentire il ricongiungimento familiare.
  3. Nel caso di assenza di feretro potranno essere collocate nello stesso loculo fino a quattro cassette e/o urne cinerarie.
  4. Le richieste di autorizzazione a tumulare resti o urne cinerarie in loculi già dati in concessione precedentemente, devono essere effettuate dal concessionario stesso o da suo erede.
  5. E' a carico del richiedente, oltre alla spesa per la verifica della capienza, la tariffa vigente relativa all'ingresso di ogni singola cassetta o urna cineraria. Tale tariffa sarà applicata con riferimento al numero delle murature. E' altresì a carico del concessionario o chi per esso la spesa relativa per le eventuali nuove lapidi ed epigrafi

### **Ossari**

1. Ogni celletta ossario può contenere fino ad un massimo di due, se singolo, o fino ad un massimo di quattro, se doppio, cassette o urne cinerarie.
2. Le richieste di tumulare resti o urne cinerarie in ossari già dati in concessione, devono essere fatte dal concessionario stesso o da suo erede.
3. Le spese relative alla verifica della capienza, le aperture e le murature, nonché le eventuali nuove lapidi ed epigrafi sono a carico del concessionario o chi per esso

### **Cripte sotterranee e tombe di famiglia**

1. Nelle sepolture previste ai punti a) e b) dell'art. 33, il diritto di uso è riservato alla persona del concessionario o dei concessionari e ai loro familiari, ovvero alle persone appartenenti all'Ente concessionario, secondo le regole del suo statuto.
2. Il diritto di uso di cui al presente punto non può essere ceduto o trasmesso, neppure parzialmente, a nessun titolo.
3. Ai fini del presente articolo si intendono far parte della famiglia il coniuge del concessionario, gli ascendenti e discendenti in linea retta con i rispettivi coniugi, i collaterali con i rispettivi coniugi e gli affini fino al 4° grado, come nella seguente tabella:

GRADI	PARENTI IN LINEA RETTA	PARENTI IN LINEA COLLATERALE	AFFINI
I	Padre, madre e figli		Suoceri con generi e nuore
II	Nonni e nipoti	Fratelli e sorelle	Cognati
III	Bisnonni e pronipoti	Zii e nipoti da fratelli e sorelle	Moglie dello zio, marito della zia, moglie del nipote e

			marito della nipote
IV	Trisavi e trinipoti	Prozio o prozia o pronipote da fratello o sorella; cugini figli di fratelli e sorelle	Moglie del pronipote e marito della pronipote; moglie del prozio e marito della prozia; marito della cugina e moglie del cugino

4. Il diritto d'uso viene esteso anche ai conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario e alla persone che, pur non essendo parente o affine, il concessionario ha indicato nella domanda di concessione e riportato nel relativo contratto.
5. Nel caso il concessionario, non abbia indicato alcuna persona al momento della domanda di concessione, potrà, lui stesso o suo erede, richiedere, successivamente, la tumulazione di persona non appartenente alla famiglia ma ad essa legata da vincoli affettivi. Tali tumulazioni non sono soggette ad un diritto supplementare, nella misura di 1 persona per le cripte sotterranee o per le tombe di famiglia fino a 15 posti e 2 persone per le tombe di famiglia fino a 21 posti, dopo di che dovrà essere versata la relativa tariffa e verrà rilasciata una nuova concessione.
6. Nelle cripte o tombe di famiglia con concessione perpetua il vincolo familiare non termina con il 4° grado ma continua in modo perpetuo, solo nel caso di rilascio di nuova concessione per tumulazione di persona non appartenente alla famiglia, quest'ultima avrà comunque la durata di 99 anni, non essendo più possibile rilasciare concessioni perpetue.
7. Nei loculi realizzati all'interno delle cripte sotterranee o nelle tombe di famiglia potranno essere collocate cassette o urne cinerarie, presente il feretro, fino alla capienza dello stesso.

#### **Art. 40 Deposito temporaneo di salme in sepolture private**

1. Nelle sepolture private (loculi, cripte o tombe di famiglia) possono tuttavia essere temporaneamente tumulate, previo versamento della tariffa vigente, le salme destinate ad essere tumulate in cripte o tombe ancora da costruire, qualora gli interessati abbiano già presentato o presentino domanda per ottenere la concessione dell'area necessaria alla costruzione o ancora in caso di carenza di loculi individuali
2. Le salme tumulate provvisoriamente potranno rimanere in quella collocazione fino a quando si renderanno disponibili loculi individuali e fino ad un massimo di 24 mesi nel caso della costruzione di cripta sotterranea o tomba di famiglia.
3. Allo stesso modo potranno essere temporaneamente tumulate le salme destinate ad essere trasportate fuori del Comune, qualora il trasporto per qualsiasi ragione debba essere differito.
4. Nei casi sopraccitati non è obbligatoria l'apposizione della lastra di marmo per i loculi.

#### **Art. 41 Rinuncia alla concessione di sepoltura privata**

1. Nel caso di rinuncia alla concessione di un loculo senza che lo stesso sia stato utilizzato, il medesimo ritorna nella piena disponibilità del Comune: in questo caso esclusivamente al concessionario rinunciante o suo erede discendente diretto che ne faccia richiesta sarà rimborsato il 50% del canone di concessione versato.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione del loculo in corso di utilizzo per trasferimento della salma in altra sepoltura, il Comune rientrerà in possesso del loculo e rimborserà esclusivamente al concessionario rinunciante o suo erede discendente diretto che ne faccia richiesta, il 30% del canone di concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
4. Nel caso di rinuncia di un'area, per la costruzione di una cripta o di una cappella, entro 12 mesi dalla data del repertorio, senza che sia stato richiesto il permesso per la costruzione della stessa, al concessionario rinunciante o suo erede discendente diretto che ne faccia richiesta, sarà rimborsato il 60% del canone versato. Se la rinuncia è successiva alla concessione edilizia, ed entro 18 mesi da quest'ultima, il rimborso sarà pari al 50%.
5. Il Sindaco/Responsabile del Servizio, per gravi problemi emersi successivamente ai termini suddetti, potrà su richiesta dell'interessato o erede discendente diretto che ne faccia richiesta, concedere un rimborso pari al 40%.
6. La concessione di un'area per la costruzione di cripte o tomba di famiglia, inizialmente rilasciata ad un solo soggetto può essere, anche successivamente all'utilizzo dell'area (per tale intendendosi la costruzione del manufatto), intestata parzialmente ad un altro familiare o affine o persona comunque legata da vincoli affettivi, previo pagamento del diritto stabilito.

#### **Art. 42 Rinnovo alla scadenza della concessione**

1. La concessione dei loculi individuali e delle cellette può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero altra persona avente titolo a disporre della salma, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza della stessa, per 25 o 50 anni, versando il relativo diritto.
2. Previo pagamento della tariffa dovuta è consentito all'erede o agli eredi del concessionario originario ottenere il rinnovo della concessione delle aree per cripte o tombe di famiglia per altri 99 anni.
3. Nel caso di più aventi diritto, la rinuncia di coloro tra essi che non sono interessati potrà essere comunicata in forma scritta al Responsabile del Servizio ai fini della annotazione nel registro delle Concessioni. A detta rinuncia dovrà essere allegato un prospetto dal quale risultino i dati di tutti gli eredi del concessionario originario, sottoscritto dal rinunciatario sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

#### **Art. 43 Loculi perpetui**



1. Al fine di consentire il riutilizzo per nuove sepolture dei loculi concessi in perpetuo prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 e, precisamente, prima del 10 febbraio 1976, le salme ivi tumulate da oltre 40 anni potranno essere estumulati ed i resti ossei, opportunamente chiusi nella prescritta cassetta ossario, ritumulati nel medesimo loculo.
2. Contestualmente il concessionario o suo erede potrà stipulare un nuovo contratto 50/le destinando il loculo ad altro defunto legato da vincolo di parentela o affinità entro il 4° grado con il precedente destinatario.
3. Considerato il vantaggio per l'ente di addivenire ad un graduale recupero delle concessioni perpetue sarà applicata alla nuova concessione 50.le la riduzione del 50% del costo vigente al momento della richiesta, comprensivo della fornitura di una nuova lastra di copertura del loculo.
4. Per le stesse motivazioni le suddette estumulazioni e riduzioni in resti saranno considerate esenti dai diritti comunali, rimanendo a carico del richiedente:
  - a) la fornitura della cassetta ossario
  - b) il costo della eventuale cremazione dei resti se risulteranno indecomposti al momento della estumulazione
  - c) l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi di legge

#### **Art. 44 Modifiche alla concessione originaria (cripte e tombe di famiglia)**

1. Non si dà luogo a modifiche, ovvero retrocessioni e riconsessioni parziali di posti, nelle aree dove sono presenti più concessionari nel caso che uno o più dichiarino di rinunciare ad ogni diritto. In tal caso tutti i diritti passano automaticamente al concessionario o ai concessionari che non hanno rinunciato al diritto di sepoltura.
2. Nelle cripte o tombe di famiglia, dove sono presenti più di due concessionari, in caso di decesso degli stessi, un erede può dichiarare la propria rinuncia, con le modalità di cui al precedente articolo, al diritto di sepoltura. In tal caso i posti ancora liberi possono essere utilizzati dai coeredi rimanenti, non si dà luogo a nuove concessioni.

#### **Art. 45 Trasferimento di intestazione (cripte o tombe di famiglia)**

1. Nel caso di morte del concessionario i diritti di sepoltura delle cripte o tombe di famiglia passano automaticamente agli eredi, non si dà luogo a nuove concessioni
2. Si provvede alla voltura e quindi al rilascio di una nuova concessione, nel caso il concessionario di tombe o cripte di proprietà o in concessione perpetua trasferisca i diritti su di esse a persone estranee e non facenti parte della famiglia, mediante volontà testamentaria.
3. La voltura non modifica la durata originaria della concessione e la relativa scadenza.
4. Nel caso di decesso del concessionario, i figli che non abbiano discendenti diretti, possono chiedere di volturare in capo ad una terza persona, nell'ambito familiare e affettivo, la concessione della cripta o tomba di famiglia.

#### **Art. 46 Costruzione delle opere sulle tombe private – Tempi**

1. Il concessionario di un'area cimiteriale deve presentare al Comune il relativo progetto entro mesi 6 dalla data della concessione.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, il termine di cui sopra decorrerà dalla effettiva disponibilità e consegna della stessa.
3. La costruzione della sepoltura dovrà essere completata entro 24 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire.
4. Il mancato rispetto dei termini relativi al permesso di costruire per il completamento delle opere comporterà la decadenza della concessione dell'area cimiteriale e il concessionario non potrà avanzare alcun diritto in merito alle opere già realizzate che entreranno a far parte del patrimonio comunale.
5. In caso di inadempienza ai termini sopraccitati, il Responsabile del servizio potrà, su richiesta per gravi e giustificati motivi, dichiarare il non decadimento della concessione e assegnare un ulteriore periodo, non superiore a 12 mesi, per il completamento dei lavori.

#### **Art. 47 Altri doveri del concessionario di sepolture private**

1. I concessionari di sepolture private sono tenuti, nelle costruzioni al rispetto di tutte le norme previste da leggi e regolamenti vigenti, dal presente atto, dal piano regolatore del Cimitero ove adottato, ed infine dall'autorizzazione edilizia.
2. I concessionari di loculi sono in particolare tenuti al rispetto della uniformità per quanto concerne i copriloculi, le scritte, i vasi portafiori.
3. Sono altresì tenuti ad uniformarsi al modello indicato dal Comune i famigliari dei defunti cremati e le cui ceneri sono state disperse, per la posa in opera della targa di cui all'art. 21 del presente regolamento
4. E' fatto divieto ai concessionari di loculi ed aree di occupare con vasi di fiori o altro materiale anche non fisso l'area antistante le sepolture.
5. Il concessionario di una sepoltura privata e in seguito i suoi eredi in solido sono tenuti a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative.
6. In caso di inadempimento il Comune imporrà, mediante ordinanza del Sindaco, l'esecuzione delle opere necessarie.

#### **Art. 48 Revoca o Decadenza**

1. La concessione, a prescindere dalla sua durata, è revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio nei seguenti casi:
  - a) violazione delle norme dettate dal presente regolamento e di quelle previste dall'atto di concessione;
  - b) mancato rispetto dei tempi di costruzione, di cui all'art. 80, salvo cause di forza maggiore, debitamente documentate
  - c) abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione con conseguente deterioramento dello stesso e pericolo per la pubblica incolumità
2. Il provvedimento di revoca viene notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alla normativa vigente. Qualora gli interessati non fossero

reperibili viene posto un avviso sul manufatto, all'ingresso del Cimitero e lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune. Trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso, il Dirigente del Servizio procederà, previa dichiarazione attestante l'avvenuta pubblicazione alla revoca della concessione e alla conseguente acquisizione d'ufficio del manufatto al demanio comunale.

3. Nel caso specifico di abbandono del manufatto dipendente da morte degli aventi diritto, relativo ad una concessione perpetua, la procedura di revoca, quando lo stato della tomba di famiglia o cripta sotterranea lo consenta, verrà di norma avviata dopo che siano trascorsi 40 anni dall'ultima tumulazione.
4. La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto in mancanza di rinnovo nei tre mesi successivi ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento

#### **Art. 49 Effetti della revoca o della decadenza**

1. In caso di revoca o decadenza della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo, il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accensione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.
2. Il Responsabile del Servizio competente adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dalla normativa vigente in materia, una volta liberato il manufatto potrà nuovamente essere concesso.

#### **Art. 50 Chiusura delle sepolture**

1. Loculi: non appena introdotto il feretro, il loculo sarà chiuso con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata e sulla parte esterna sarà apposto il copriloculo.
2. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
3. Le operazioni sopradescritte saranno compiute dal personale addetto ai Servizi Cimiteriali e il costo di esse sarà compreso nella tariffa di concessione del loculo.
4. Cripte, tombe di famiglia o cappelle: la chiusura del feretro nelle cripte, tombe di famiglia e cappelle sarà effettuata con muro a mattoni e calce, a cura e spese degli interessati che vi provvederanno a mezzo di impresa edile di loro fiducia autorizzata ad operare nel Cimitero.
5. Per le cassetine ossario o le urne cinerarie tumulate nelle cripte o nelle tombe di famiglia non vi è obbligo di muratura.

## **CAPO VII TOMBE COMUNALI**

### **Art. 51 Tomba comunale**

1. Nel cimitero del Capoluogo il Comune mantiene una tomba di sua proprietà, nella quale possono essere effettuati depositi provvisori nelle circostanze descritte all'art. 40 e previo pagamento di apposita tariffa.
2. La manutenzione di tale tomba è di spettanza del Comune.

## **CAPO VIII POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

### **Art. 52 Vigilanza**

1. Il personale che lavora presso il cimitero non è inserito nella pianta organica del Comune.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui Cimiteri spetta al Sindaco, che la esercita a mezzo del personale dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio di Stato Civile e dell'Ufficio Patrimonio che vigilano rispettivamente per la parte tecnica e amministrativa, nonché degli agenti di Polizia Municipale.
3. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 53 Orario**

1. Il Sindaco disciplina, con propria ordinanza, l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo un orario fissato dal Sindaco con ordinanza, tale orario è affisso agli ingressi.
3. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di sirena, mezz'ora prima della scadenza dell'orario e viene ripetuto un quarto d'ora prima della chiusura.
4. Nelle giornate di nebbia o di pioggia intensa, l'addetto potrà, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, effettuare la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

### **Art. 54 Divieto di ingresso**

1. Fatta eccezione per le carrozzelle o i tricicli di cui si servono invalidi e ammalati, l'ingresso ai Cimiteri è permesso ai soli pedoni.
2. E' inoltre vietato l'ingresso:
  - a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte
  - b) a persone in stato di ubriachezza o comunque in condizioni di alterazione tali da contrastare con la natura del luogo
  - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Dietro apposita richiesta corredata da certificato medico che attesti le

problematiche il Responsabile del servizio potrà autorizzare l'ingresso con bicicletta o con vettura. In tal caso verrà rilasciato un tesserino da applicare sulla bicicletta o un permesso da custodire sull'automobile che rispettivamente entrano nel cimitero

4. L'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese edili, fissandone il percorso e l'orario.

#### **Art. 55 Riti funebri**

1. Nell'interno dei Cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per i singoli che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Su richiesta dei famigliari potranno svolgersi particolari onoranze funebri presso le strutture per il commiato di cui all'art. 15 del presente regolamento

#### **Art. 56 Comportamento del pubblico e degli addetti ai lavori**

1. I visitatori e gli addetti ai lavori devono tenere, nel Cimitero un comportamento confacente alla natura del luogo.
3. All'interno del Cimitero in particolare è vietato:
  - far chiasso, cantare, parlare ad alta voce
  - consumare cibi, fumare
  - introdurre cani od altri animali, portarvi strumenti musicali, armi, arnesi da lavoro, attrezzature sportive e simili
  - buttare fiori od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori
  - camminare fuori dai viottoli, calpestare o comunque danneggiare la proprietà pubblica o i manufatti realizzati dai privati
  - disturbare in qualsiasi modo i visitatori con offerte di servizi od oggetti.
4. Tale divieto si riferisce anche al personale addetto ai Servizi Cimiteriali ed alle imprese che vi svolgono la propria attività.
5. E' altresì vietato :
  - prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri o di opere funerarie senza l'autorizzazione del Comune e senza il consenso dell'eventuale interessato.
  - eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
  - chiedere l'elemosina.
5. I divieti sopraelencati si estendono, in quanto applicabili, anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

#### **Art. 57 Reclami**

1. Nell'ingresso del Cimitero è depositato un registro sul quale i visitatori possono fare presenti i reclami, che dovranno essere comunicati al Comune entro 24 ore.

**CAPO IX**  
**CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI**

**Art. 55 Incombenze del personale**

1. Con deliberazione C.C. 77 del 17.7.1998 e successiva n° 117 del 23.12.1998 veniva dato mandato alla giunta di affidare, tramite convenzione, la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna.
2. Il personale che lavora presso il cimitero non è inserito nella pianta organica del Comune.
3. Tale personale deve provvedere a tutte le incombenze relative alla gestione del Cimitero eccettuate quelle che per Legge spettano ad altri.  
A solo titolo esemplificativo:
  - aprire e chiudere il Cimitero, secondo l'orario;
  - provvedere alle inumazioni e alle tumulazioni, alle esumazioni, alle estumulazioni;
  - sigillare i loculi costruiti dal Comune, dopo l'introduzione del feretro;
  - raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati e provvedere al loro smaltimento nel rispetto del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006.
  - tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
  - sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione e assistere gli incaricati delle autopsie che vengono effettuate nel Cimitero provvedendo alle operazioni occorrenti (lavacri, disinfezioni);
  - tenere in conformità a quanto previsto dalla Legge i registri del Cimitero;
  - vietare l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza la necessaria autorizzazione;
  - pulire i locali, i viali, i sentieri e tutti gli spazi in genere del Cimitero, svuotare i contenitori dei rifiuti allontanandone il contenuto, curare il verde pubblico all'interno del Cimitero;
  - custodire gli attrezzi ed in genere tutto il patrimonio cimiteriale;
  - segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico le riparazioni che si rendono necessarie sia alla proprietà comunale che alle sepolture private;
  - segnalare al Servizio di Igiene Pubblica ogni deficienza che venga riscontrata sotto il profilo sanitario;
  - denunciare al Comune con immediatezza qualsiasi danno o manomissione avvenuto nel Cimitero.
4. Per esigenze funzionali le chiavi del Cimitero delle frazioni saranno affidate anche a persone residenti nelle stesse frazioni, che siano disponibili ad aprire i Cimiteri all'occorrenza.

**CAPO X**  
**LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE**

**Art. 56 Apposizione di lapidi – Costruzioni**

1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro nel Cimitero sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri che per restauri o riparazioni si deve ottenere l'autorizzazione dal Sindaco o chi per esso.
2. L'autorizzazione va richiesta prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, previo pagamento dei diritti dovuti.
3. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbono ottenere oltre l'autorizzazione edilizia di cui al primo capoverso anche il parere della Commissione comunale per l'edilizia.

**Art. 57 Imprese operanti nei Cimiteri**

1. Le imprese edili che intendono operare nei Cimiteri devono essere a ciò appositamente autorizzate dal Comune.

**Art. 58 Recinzione aree – Scavi**

1. Nella costruzione di sepolture il concessionario deve recingere, a regola d'arte, con assito di tavole lo spazio assegnato.
2. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere, per evitare danni alle tombe e alle altre opere pubbliche e private.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del Cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

**Art. 59 Introduzione e deposito di materiale**

1. Per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle opere i privati concessionari potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale da costruzione e degli arnesi da lavoro.
2. Al termine dell'orario di lavoro le attrezzature dovranno essere asportate dal Cimitero o riposte in zona deposito appositamente concessa.
3. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
5. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento del materiale in altro spazio.
6. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia e calce, ecc.

**Art. 60 Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale. E' in ogni caso

vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dallo stesso Ufficio Tecnico.

#### **Art. 61 Consumi – Area deposito**

1. E' fatto divieto alle imprese operanti nel Cimitero di allacciarsi a prese del Comune per la fornitura di energia elettrica.
2. Tale allacciamento potrà essere consentito soltanto eccezionalmente e per ragioni di pubblica utilità dall'Ufficio Tecnico Comunale, dietro rimborso al Comune del valore dell'energia consumata.
3. Il Comune potrà, su richiesta delle imprese e sempre che ne esista la possibilità, concedere alle medesime l'uso di un'area di deposito, verso la corresponsione di un affitto annuo nella misura determinata dalla Giunta Municipale la quale determinerà anche l'importo annuo forfetario che le imprese dovranno rimborsare al Comune per il consumo dell'acqua.

### **CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 62 Sanzioni**

1. Le infrazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono altro particolare reato punito dal codice penale, o non rientrano nelle violazioni previste dall'art. 7 delle Leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265, sono punite ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
2. Si applicano le procedure della Legge di depenalizzazione 24 novembre 1981 n. 689.

#### **Art. 63 Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia, pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento Comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, non contemplate nel presente regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento e per quanto non espressamente previsto nello stesso, si applica la normativa sopraordinata.
5. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo.

#### **Art. 64 Tariffe**

1. Le tariffe dei canoni o diritti previsti dal presente Regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto separato.



### **Art. 65 Tombe di proprietà privata**

1. Le tombe di proprietà privata risalente al secolo 19° esistenti in alcuni Cimiteri Comunali mantengono il regime che è loro proprio.
2. Il presente Regolamento si applica a tali sepolture soltanto per quanto non in contrasto con il loro regime giuridico.
3. In caso di loro abbandono protratto per oltre un ventennio il Comune potrà acquisirle al demanio comunale e disporne di conseguenza.

### **Art. 66 Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali"